

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2014****che abroga la decisione 2002/249/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar***[notificata con il numero C(2014) 9057]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/873/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/249/CE ⁽³⁾ della Commissione introduce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar e specifica le analisi che gli Stati membri devono effettuare sui gamberetti.
- (2) La decisione 2002/249/CE prevede inoltre che essa venga riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (3) Le importazioni di prodotti dell'acquacoltura dal Myanmar nell'UE non sono autorizzate.
- (4) Dal 16 novembre 2011 tutti gli usi del cloramfenicolo e dei nitrofurani in prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Myanmar sono vietati dalla direttiva birmana n. 6/2011.
- (5) Dall'entrata in vigore del divieto le autorità competenti monitorano i prodotti della pesca eseguendo analisi per rilevare la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurani che sono risultate negative.
- (6) Nessuna analisi eseguita dal giugno 2009 dagli Stati membri sui gamberetti importati dal Myanmar, secondo quanto disposto all'articolo 2 della decisione 2002/249/CE, ha avuto un risultato insoddisfacente. Non è pertanto più necessario sottoporre ad analisi ogni partita per rilevare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo.
- (7) È opportuno pertanto abrogare la decisione 2002/249/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/249/CE è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽³⁾ Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar (GUL 84 del 28.3.2002, pag. 73).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
